

Regolamento Edilizio comunale - art. 113 “ Ricovero per cani “

“1. Sono privi di rilevanza urbanistico – edilizia i box per cani e le recinzioni di seguito indicati, in quanto non incidenti in modo significativo o permenente sulle risorse del territorio, o per i loro obiettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità.

2. Previa semplice comunicazione al Comune, corredata da piantina di localizzazione e indicazione delle dimensioni e dei materiali utilizzati, è ammessa la realizzazione :

- di piccoli manufatti per ricovero cani (box), con funzioni accessorie, non destinati alla permanenza di persone, collocati nelle aree di pertinenza degli edifici rurali ed urbani, purchè realizzati in legno, senza parti in muratura, copertura a falde, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, di altezza massima ml. 2,20 al colmo della copertura, dotati di fondo impermeabilizzato.
-
- di recinzioni per ricovero cani, collocati nelle aree di pertinenza degli edifici rurali ed urbani, purchè realizzati in rete plastifica a maglia sciolta e pali in legno, semplicemente infissi al suolo, senza opere murarie, di altezza adeguata alla sicurezza rispetto alla tipologia dei cani ospiti e comunque non superiore i 2,20 ml, anche con fondo non impermeabile. Devono, inoltre, avere una zona ombreggiata in legno e telo di copertura di 2 mq a cane ed altezza massima al colmo di ml. 1,80 e una cuccia per ognuno dei cani presenti, lavabile e sollevata da terra, di dimensione adeguata agli animali.

La superficie dei box e delle recinzioni, deve essere dimensionata, fino ad un massimo di tre cani, con 8 mq / cane; oltre tre e fino a cinque cani, con 4 mq / cane.

3. Box e recinzioni di cui ai commi precedenti dovranno essere rimossi nel caso di cessazione della presenza di cani da ricoverare, mentre dovranno essere ridimensionati nel caso del loro dimezzamento. La mancata rimozione o ridimensionamento sarà sanzionata, anche economicamente, nei termini di legge.

4. In via ordinaria è possibile la collocazione di un solo box e/o di una sola recinzione per area di pertinenza. Nel caso di ricovero di cani di altri soggetti, potranno essere collocati fino a due box e due recinzioni, a distanza di almeno 3,00 ml fra loro, a fronte di invio al Comune, allegata alla comunicazione di cui al comma 2, di Atto fra privati di accordo per la custodia, con indicazione del numero e durata della stessa, firma di atto d’obbligo circa l’impegno alla rimozione o riduzione in caso di cessazione della custodia e presentazione di apposita fideiussione a garanzia di tale rimozione o riduzione.

5. Tutti i cani ricoverati, in possesso o in appoggio, dovranno essere iscritti alla anagrafe canina.

Per quanto non indicato nel presente articolo, si rimanda la rispetto di tutte le altre disposizioni di cui alla L.R. 59 / 2009 e relativo Regolamento d’Attuazione n. 53 / R / 2013 e loro successive modifiche ed integrazioni. “